

## **PS12169 - CVFACILE.COM**

Provvedimento n. 30154

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 maggio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazione e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

**1.** PANDA LEADS (di seguito anche "LEADS") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo.

L'impresa con sede a Hong Kong gestisce portali multimediali che offrono la possibilità di creare un *curriculum vitae* dietro pagamento di un corrispettivo, accessibili tramite il sito *internet* <https://cvfacile.com> (attualmente attestato all'indirizzo IP 104.21.0.175) nonché mediante il sito *internet* <https://expresscv.com/it> (indirizzo IP 104.21.25.93).

**2.** Unione Nazionale Consumatori, in qualità di associazione di consumatori segnalante.

### **II. LE VIOLAZIONI DEL CODICE DEL CONSUMO**

**3.** Il procedimento concerne la diffusione attraverso il sito <https://cvfacile.com> e il sito <https://expresscv.com/it> di informazioni ingannevoli in merito alle caratteristiche e alle condizioni economiche del servizio di creazione *online* di un *curriculum vitae*, nonché nella frapposizione di ostacoli all'esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale.

**4.** Oggetto del procedimento è, inoltre, l'omissione nelle Condizioni Generali di Contratto di qualsiasi indicazione riguardo all'esistenza del diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione dell'abbonamento e alle sue modalità di esercizio.

**5.** Infine, nelle predette Condizioni Generali, con riguardo alla legge applicabile ed alla giurisdizione, è fatto riferimento esclusivo alla legge inglese ed ai tribunali dell'Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del nord: "*These terms of Use [...] their subject matter and formation are governed by English law*" (articolo 22).

### **III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE**

#### **1) L'iter del procedimento**

**6.** Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e delle segnalazioni pervenute dall'Unione Nazionale Consumatori e da alcuni consumatori, con atto del 15 ottobre 2021, atteso l'insuccesso della notifica tramite consolato generale d'Italia a Hong Kong, l'avvio del procedimento istruttorio PS12169 è stato comunicato a PANDA LEADS attraverso pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità n. 44 dell'8 novembre 2021.

**7.** Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stata formulata una richiesta di informazioni alla quale il professionista non ha fornito riscontro.

**8.** Con atto pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 6 del 21 febbraio 2022 è stata comunicata a PANDA LEADS la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento. Il professionista non ha prodotto memorie conclusive.

**9.** Il 24 marzo 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

#### **2) Le evidenze acquisite**

**10.** L'offerta di un servizio informatico di assistenza alla redazione di un *curriculum vitae* è presentata in lingua italiana nella *homepage* del sito <https://cvfacile.com>.

Nella parte iniziale della *homepage* in un riquadro a sfondo azzurro è inserita l'affermazione a caratteri di grande dimensione "CREA IL TUO CV ONLINE"; più in basso, con caratteri più piccoli, è indicato: "Editor di CV on line, di semplice utilizzo". Seguono le seguenti affermazioni: "Una vasta scelta di modelli CV", "Un CV personalizzato in pochi minuti", "Un CV scaricabile in PDF, TXT o Word", "Nuove opportunità professionali".

Seguono le immagini di diversi format di *curriculum vitae* utilizzabili.

Più in basso sono reclamizzate le ragioni per le quali risulterebbe conveniente aderire all'offerta. In particolare è affermato: "1 Sono accompagnato nella stesura del mio CV"; "Approfitta di un accompagnamento su misura **per**

**creare il tuo CV professionale.** Per ogni sezione (formazione, competenze, esperienza professionale, ecc.) una guida interattiva ti aiuta a migliorare il tuo percorso professionale. Grazie alla tua piattaforma di creazione di CV on line, benefici anche di una consulenza personalizzata per semplificare la scrittura del tuo CV."

Più in basso si legge: "2 Crea un CV unico. Poiché sei unico anche il tuo CV deve essere unico. Ecco perché CV facile ti offre un'ampia scelta di **modelli di CV** che potrai facilmente personalizzare [...]".

**11.** Il processo informatico di creazione del curriculum si avvia immediatamente cliccando sopra un riquadro di colore verde "crea il tuo cv", posizionato in più punti della homepage.

Cliccando su tale riquadro, si accede ad una sequenza di pagine web che permettono di scegliere un modello di curriculum tra i format proposti e di inserire i dati personali, i titoli di studio e le esperienze professionali.

Compilato il curriculum nel formato prescelto, si accede ad una pagina web dove compare al centro un riquadro "Inserisci il tuo indirizzo e-mail per caricare il tuo cv" e, più in basso, la dicitura su sfondo azzurro "continuare", seguita dall'avvertenza a caratteri molto ridotti «cliccando su "continua" accetti le condizioni generali».

Proseguendo si accede alla successiva pagina web intitolata "scegli la tua offerta su misura", nella quale sono riportati tre riquadri (di colore giallo, azzurro e verde) intitolati rispettivamente: "0,90 € 7 giorni classico", "1.90 € 7 giorni illimitati" e "7.49 € mensile illimitato". Ciascun riquadro riporta le caratteristiche del servizio cui si può accedere pagando l'importo indicato<sup>1</sup> e si conclude con un pulsante, dello stesso colore, denominato "SCEGLIERE".

Scegliendo una delle tre opzioni mostrate si perviene alla pagina web dedicata al pagamento. Tale pagina riporta, in alto a sinistra, la dicitura "Inserisci le tue informazioni di pagamento", seguita dai riquadri dedicati all'inserimento dei dati relativi alla carta di credito necessari per poter poi scaricare direttamente il curriculum vitae. In alto a destra è indicata l'opzione scelta con il relativo costo (p.es. "7 giorni classico 0,90 €"). Il pagamento è quindi effettuato cliccando sul pulsante "conferma il pagamento".

**12.** Secondo quanto previsto nelle condizioni generali di contratto "CVFacile Terms of Service", inserite in un documento di consultazione meramente eventuale redatto esclusivamente in lingua inglese, l'accordo concluso tra l'aderente al servizio e il professionista ha una durata iniziale di un mese, rinnovato mensilmente in via automatica (articolo 19). Le stesse condizioni generali prevedono la possibilità di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta, dando un mese di preavviso; in tal caso l'utente dovrà comunque pagare il costo del servizio fino al termine del periodo di preavviso (cfr. articolo 19 citato)<sup>2</sup>.

**13.** In merito alla politica dei rimborsi, nella pagina web redatta in lingua inglese "Refund policy" accessibile tramite un link posto in fondo alla home page, è prevista la possibilità per i consumatori di ottenere il rimborso dell'importo versato entro 7 giorni dall'acquisto del servizio; decorso tale termine, ogni diritto al rimborso è precluso.<sup>3</sup>

Inoltre, relativamente alle modalità di contatto con il professionista, nel sito è prevista la possibilità di compilare un modulo da trasmettere on line o, in alternativa, di inviare una comunicazione per posta ordinaria alla sede dichiarata del professionista o tramite mail all'indirizzo [support@cvfacile.com](mailto:support@cvfacile.com).

**14.** Diversamente da quanto riportato nel sito del professionista alcuni segnalanti, anche successivamente all'avvio del procedimento<sup>4</sup>, hanno denunciato l'impossibilità di avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, riferendo di aver ricevuto un diniego immotivato, nonché di aver incontrato estreme difficoltà nel contattare il professionista. Altri hanno affermato di essere stati costretti a bloccare la carta di credito inserita per il pagamento del curriculum, al fine di non subire ulteriori addebiti indesiderati.

**15.** Nelle condizioni generali di contratto non si fa alcuna menzione dell'esistenza del diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione dell'abbonamento e alle sue modalità di esercizio.

**16.** Con riguardo alla legge applicabile ed alla giurisdizione, è fatto riferimento esclusivo alla legge inglese ed ai tribunali dell'Inghilterra, del Galles, della Scozia e dell'Irlanda del nord: "These terms of Use [...] their subject matter and formation are governed by English law" (articolo 22).

**17.** I medesimi contenuti sono rinvenibili altresì sul sito <https://expresscv.com/it>, riconducibile al medesimo professionista PANDA LEADS.

---

<sup>1</sup> [Per es., "Funziona su diversi dispositivi, Download in formati diversi, CV illimitati" per l'importo di 0,90 euro, cui si aggiungono "Modelli ottimizzati illimitati, Consigli di esperti illimitati" pagando 1,90 euro.]

<sup>2</sup> [Cfr. Art. 19 che prevede: "cvfacile and the Customer both are entitled to terminate the Subscription Agreement at any time by giving one-month notice in writing to the other. For the avoidance of doubt, fees will remain payable by the Customer through to the end of the notice period".]

<sup>3</sup> [In materia di rimborsi nella pagina web dedicata intitolata "Refund policy", redatta esclusivamente in lingua inglese, accessibile tramite link apposto in fondo alla home page è previsto: "We offer a 7 days trial for all purchases made on our website. If you are not satisfied with the product that you have purchased from us, you can get your money back no questions asked. You are eligible for a full reimbursement within 7 calendar days of your purchase. After 7-day period you will no longer be eligible and won't be able to receive a refund."]

<sup>4</sup> [Segnalazioni prot. 79820 del 20 ottobre 2021, prot. 80874 del 25 ottobre 2021 e prot. 13382 del 19 gennaio 2022.]

#### **IV. PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**18.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata diffusa attraverso internet, in data 24 marzo 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 22 aprile 2022 la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo di comunicazione utilizzato dal professionista risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori i quali, sulla base delle informazioni lette sui siti *internet* del professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale del mezzo di comunicazione sopra citato.

#### **V. VALUTAZIONI**

**19.** Il presente provvedimento concerne l'illiceità dei comportamenti posti in essere da PANDA LEADS nell'ambito dell'offerta del servizio di creazione *online* di un *curriculum vitae* attraverso i siti <https://cvfacile.com> e <https://expresscv.com/it>. Le condotte realizzate dal professionista integrano tre distinte violazioni del Codice del Consumo:

- A) la prima consistente nella diffusione attraverso il sito <https://cvfacile.com> e il sito <https://expresscv.com/it> di informazioni ingannevoli e omissive in merito alle caratteristiche ed alle condizioni economiche del servizio di creazione *on line* di un *curriculum vitae*, nonché nella fraposizione di ostacoli all'esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale;
- B) la seconda consistente nel mancato rispetto della disciplina sulle informazioni precontrattuali in merito al diritto di recesso nei contratti a distanza;
- C) la terza consistente nella previsione di un Foro diverso da quello di residenza del consumatore per la risoluzione di eventuali controversie.

#### **Pratica A**

**20.** Le affermazioni rese dal professionista nella *homepage* e nelle pagine *web* attraverso le quali si procede all'acquisto del servizio offerto<sup>5</sup>, inducono a ritenere che il sottostante rapporto contrattuale si esaurisca nell'ottenimento di un *curriculum* a fronte del pagamento *una tantum* del prezzo indicato in corrispondenza delle tre opzioni proposte e pari ad un importo compreso tra 0,90 € e 7,49 €.

**21.** In realtà, con l'adesione al servizio si sottoscrive inconsapevolmente un abbonamento dal costo pari a 29,99 euro al mese che si rinnova automaticamente.

Tale circostanza lungi dal costituire oggetto di un'adeguata e completa informativa nella fase precontrattuale, è indicata esclusivamente all'articolo 19 del documento "*Condizioni Generali di Contratto*", redatto in lingua inglese e accessibile tramite un *link* posto in calce alla *home page*, di consultazione solo eventuale.

Appare evidente che l'inserimento nelle sole "*Condizioni Generali*" delle indicazioni relative a elementi essenziali dell'offerta pubblicizzata non è idoneo ad assicurare una chiara ed evidente informativa agli utenti in quanto, affinché tale informazione sia funzionale allo scopo, dovrebbe essere resa dal professionista nelle pagine di necessaria consultazione prima dell'effettuazione della scelta di consumo.

Le modalità di presentazione del servizio sono, pertanto, tali da ingannare i potenziali acquirenti circa le caratteristiche e le condizioni economiche dei servizi offerti in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo.

**22.** Le condizioni generali di contratto contemplano la possibilità per gli aderenti al servizio di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta, nonché di ottenere il rimborso dell'importo versato entro 7 giorni dall'acquisto del servizio. Tali previsioni risultano smentite dalle evidenze acquisite agli atti del procedimento da cui risulta, all'opposto, che il professionista impedisce ai consumatori l'esercizio dei diritti derivanti dal rapporto contrattuale in violazione dell'articolo 24 del Codice del Consumo.

Infatti, alcuni segnalanti anche successivamente all'avvio del procedimento<sup>6</sup>, riferiscono di aver incontrato estreme difficoltà nel contattare il professionista pur attenendosi alle indicazioni riportate sui siti aziendali, nonché di aver ricevuto dinieghi immotivati alla richiesta di recedere dal contratto e di ottenere rimborsi.

In taluni casi, si è reso addirittura necessario il blocco delle carte di credito per evitare ulteriori addebiti indesiderati.

Allo stesso modo, appare costituire un ostacolo all'esercizio dei diritti contrattuali ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo anche la previsione di un termine sproporzionato per la disdetta dell'abbonamento, del quale non è peraltro specificata la decorrenza.

**23.** In conclusione le condotte sopra descritte integrano, dunque, una pratica commerciale scorretta e aggressiva ai sensi degli articoli 21, 22, 24, 25, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo.

---

<sup>5</sup> [Tali pagine sono accessibili cliccando sul riquadro "crea il tuo cv", posto in più punti della stessa homepage.]

<sup>6</sup> [Segnalazioni prot. 79820 del 20 ottobre 2021, prot. 80874 del 25 ottobre 2021 e prot. 13382 del 19 gennaio 2022.]

### **Illecito B e Illecito C**

**24.** Inoltre le "Condizioni Generali di Contratto" omettono di indicare la sussistenza del diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione dell'abbonamento e le sue modalità di esercizio. Tale omissione costituisce una violazione dell'articolo 52 del Codice del Consumo. Si rileva, a questo riguardo, che la previsione di un periodo di prova di 7 giorni, durante il quale è previsto il rimborso totale delle spese sostenute, non vale a sanare tale mancata previsione.

**25.** Infine, la previsione di un Foro diverso da quello di residenza del consumatore per la risoluzione di eventuali controversie, è da ritenersi in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 66-*bis* del Codice del Consumo.

**26.** I riscontrati illeciti costituiscono negazione di diritti ritenuti fondamentali ai fini del corretto funzionamento del commercio *on line*.

### **VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

**27.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**28.** In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

**29.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**30.** Con riferimento alla dimensione economica del professionista, si evidenzia che PANDA LEADS è un'impresa avente sede a Hong Kong che non ha fornito alcun dato contabile relativo alla propria attività.

### **Pratica A**

**31.** Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della particolare insidiosità dei comportamenti consistenti per un verso, nella diffusione di informazioni omissive e ingannevoli su elementi di fondamentale importanza per le scelte di acquisto, quali le caratteristiche e le condizioni economiche del servizio offerto, nonché in condotte ostruzionistiche idonee a frapporre ostacoli all'esercizio del diritto degli aderenti al servizio di recedere dal vincolo contrattuale e di ottenere i rimborsi richiesti. Rileva, inoltre, la diffusione della pratica tramite *internet* e quindi suscettibile di raggiungere un numero potenzialmente illimitato di utenti.

**32.** Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a decorrere dal mese di settembre 2021 ed è tutt'ora in corso.

**33.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la Pratica A) nella misura di 20.000 € (ventimila euro).

### **Illecito B e Illecito C**

**34.** Con riguardo alla gravità della violazione, si considera che gli illeciti B) e C), essendo stati realizzati nell'ambito dell'offerta di un servizio *online*, sono suscettibili di raggiungere un numero considerevole di utenti pregiudicando l'esercizio di diritti fondamentali per il corretto funzionamento del commercio *online*.

**35.** Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che le condotte in questione sono state poste in essere almeno a decorrere dal mese di settembre 2021 e sono tutt'ora in corso.

**36.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 10.000 € (diecimila euro) per l'Illecito B) e nella misura di 10.000 € (diecimila euro) per l'Illecito C).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte e tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che la pratica commerciale sub A) risulta scorretta, ai sensi degli artt. 21, 22, 24, 25 comma 1 lett. d), del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante indicazioni omissive, ingannevoli e condotte ostruzionistiche a condizionare indebitamente il consumatore medio in relazione all'esercizio di diritti contrattuali;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte e tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che l'illecito sub B) costituisce una violazione dell'articolo 52 del Codice del Consumo, in quanto il professionista non fornisce alcuna informazione circa il diritto di recesso e il suo esercizio;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte e tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che l'illecito sub C) costituisce una violazione dell'articolo 66-*bis* del Codice del Consumo, in quanto il professionista prevede un Foro diverso da quello di residenza del consumatore per la risoluzione di eventuali controversie;

## DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta sub lettera A) del presente provvedimento, posta in essere da PANDA LEADS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 24, 25, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;
- b) che la condotta descritta sub lettera B) del presente provvedimento, posta in essere da PANDA LEADS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'articolo 52 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;
- c) che la condotta descritta sub lettera C) del presente provvedimento, posta in essere da PANDA LEADS, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione dell'articolo 66-bis del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;
- d) di irrogare a PANDA LEADS per la violazione di cui al punto A) una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro);
- e) di irrogare a PANDA LEADS per la violazione di cui al punto B) una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);
- f) di irrogare a PANDA LEADS per la violazione di cui al punto C) una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);
- g) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alle diffide di cui ai punti A), B) e C).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A010003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*